REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Angelo Bax	Presidente
Elena Papa	Consigliere relatore
Alessandra Cucuzza	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 105/2026

nel giudizio iscritto al n. 63300 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

COJOCARU NICOLAE ALEXANDRU (CJCNLL98C15Z129N),nato in Romania il 15 marzo 1998, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (P.I. 02527120469), ora cancellata, ultima residenza conosciuta in Viareggio (LU) via via Corte Pagnini, n. 13, irreperibile dal 31 agosto 2022;

convenuto contumace

GROSSI GINA (GRSGNI73P47A561L), nata a Montecatini Terme (PT) il 7 settembre 1973 e residente in Pescia (PT), via 8 settembre 1944, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Piero Narese e Fiore Pandolfi, presso il cui studio, sito in Firenze, Via dell'Oriuolo n. 20, è elettivamente domiciliata, pec: piero.narese@firenze.pecavvocati.it

fiore.pandolfi@firenze.pecavvocati.it ;

convenuta

visto il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica dell'8 aprile 2026, il relatore cons. Elena Papa, il P.M., nella persona del viceprocuratore generale Fabio Alpini, l'avv. Fiore Pandolfi per Grossi Gina

Ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione del 17 novembre 2025, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il sig. Cojocaru Nicolae Alexandru e la sig.ra Gina Grossi, chiedendo la loro condanna, in solido, al risarcimento della somma di € 21.218,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della regione Toscana.

Secondo la ricostruzione della Procura, fondata sulla notizia di danno erariale trasmessa dalla Guardia di Finanza ed acquisita in data 11 e 16 aprile 2024 (docc. 1 e 2 dell'atto di citazione), i convenuti avrebbero posto in essere una serie di condotte dolose volte all'ottenimento fraudolento di un finanziamento pubblico a valere sul fondo POR FESR 2014/2020 – Azione 3.5.1 – Bando "Creazione impresa giovanile, femminile e dei destinatari ammortizzatori sociali", gestito da RTI Toscana Muove.

In particolare, il bando era volto a *"consolidare, mediante il microcredito, lo sviluppo economico, ed accrescere i livelli di*

occupazione" delle fasce più deboli (giovani, donne e destinatari di ammortizzatori sociali) a mezzo di incentivi all'intrapresa di attività in proprio e prevedeva la presentazione di un progetto di importo determinato in un minimo di € 8.000,00 e un massimo di € 35.000,00; l'erogazione di un anticipo in presenza di requisiti obiettivi; l'investimento entro 9 mesi dei fondi conseguiti, almeno nella misura dell'80% dell'erogato; la valutazione del buon esito di tale investimento da parte degli incaricati della Toscana Muove.

In caso di esito positivo veniva erogato al beneficiario l'importo a saldo. La restituzione del finanziamento era agevolata e per rate fisse su base trimestrale. In caso di esito negativo era prevista la procedura di revoca, con richiesta al beneficiario non solo della restituzione dell'anticipo, ma anche del pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti, definita con delibera di Giunta regionale in € 451,00 a titolo di costi di istruttoria, ed in € 549,00 a titolo di costi di erogazione dell'anticipo, per un totale di € 1.000,00, in conformità al disposto della legge regionale n. 71/2017 (art. 9.4 del bando regionale per l'erogazione del contributo).

Il bando prevedeva l'accesso personale al sito per la compilazione della modulistica, per cui i soggetti che intendevano avvalersi di consulenti erano automaticamente tenuti ad autorizzarli all'uso delle proprie le credenziali personali di accesso al sistema informatico.

In particolare, secondo la Procura procedente la convenuta Gina Grossi, in qualità di consulente, avrebbe realizzato un vero e proprio "sistema illegittimo" volto a far ottenere finanziamenti pubblici a

soggetti privi di requisiti, poi oggetto del procedimento penale a R.G. 98/2022, iniziato dalla Procura europea (EPPO) e tutt'ora in corso, per indebita percezione e malversazione delle erogazioni pubbliche, nonchè truffa aggravata per il loro conseguimento, così contribuendo allo sviamento delle risorse pubbliche a favore di molteplici percettori, Tra i documenti sequestrati presso l'ufficio della sig.ra Gina Grossi, sono stati rinvenuti anche quelli relativi alla pratica di finanziamento del sig. Cojocaru.

Questi è altresì risultato far parte di un gruppo di clienti che si erano avvalsi della consulenza della convenuta Gina Grossi per il conseguimento del finanziamento regionale da bando Creazione Impresa di cui è causa, tutti di nazionalità rumena, certamente collegati tra loro, dato che la consulente inviava mail collettive ad un unico indirizzo di posta elettronica, romaryactsrl@hotmail.com, a tale Cosmin (si tratta del sig. Paraschiv Constantin Cosmin, componente del *clouster*), riepilogando le scadenze e la documentazione da far aver per il completamento delle pratiche di tutti. Si tratta dei sigg.ri: Cojocaru Maria Nicoleta, Baciu Maria Loredana, Popescu Eugen, Baciu Elena (già nota come Florea Elena), Faina Tudor Cajus, Stefanache Bogdan e anche, per quanto qui rileva, lo stesso Cojocaru Nicolae Alexandru (mail dell'11 febbraio 2020). Alla visura delle rendicontazioni di tutti questi soggetti, ciascuno per la propria attività assentita a finanziamento, si rileva la ricorrenza di fatture emesse dalle medesime società (Effegi s.r.l.; Florence Stone s.r.l., Romar Paint s.r.l.) che hanno interessato anche il rendiconto dell'odierno convenuto, e che avevano

regolarmente ad oggetto beni o prestazioni estranee al progetto finanziato.

Emerge dagli atti di causa che:

- in data 26 febbraio 2019 il sig. Cojocaru Nicolae Alexandru avesse costituito un'impresa artigianale con sede legale in Via Corte pagnini13, Viareggio (LU), per lo svolgimento di attività di "*fabbricazione di altri elementi in legno per edilizia e per nautica";*
- in data 4 aprile 2019, con l'aiuto della sig. Grossi, da questi nominata referente per la pratica in sede di domanda, il sig. Cojocaru abbia presentato richiesta di finanziamento a valere sul programma sopraddetto (bando ex DGR 13454 del 22 agosto 2018), dell'importo di € 24.500,00 (a fronte di un investimento di € 35.000,00) per l'*"acquisto veicolo per espletamento attività produttiva e consegna, vedi preventivo allegato"*;
- a tale domanda sia stato allegato, in luogo del preventivo, una stampa della pagina web del produttore del veicolo (furgone Renault), recante l'aggiunta a penna dell'intestazione a "*Spett.le sig. Cojocaru,"*;
- la domanda sia stata accolta con delibera n. 150 del 16 maggio 2019, con erogazione della somma di € 19.600,00 a titolo di anticipo, già il giorno successivo;
- in data 5 febbraio 2020, sempre per il tramite della sig.ra Gina Grossi, il sig. Cojocaru abbia chiesto una proroga per la conclusione dell'investimento, dichiarando di avere dovuto restituire il veicolo in quanto privo delle necessarie attrezzature alla consegna ed essere in attesa di nuova consegna, e che la proroga sia stata concessa.

Risulta, altresì, che, con decreto dirigenziale n. 20699 del 30 novembre 2020, il finanziamento sia stato revocato e sia stata richiesta la restituzione dei contributi riconosciuti.

Infatti, la Toscana Muove, nella fase istruttoria volta all'erogazione del saldo, ha riscontrato sia la mancata realizzazione dell'investimento assentito, che il difetto di valida rendicontazione delle spese (inconferenti) dichiarate.

In particolare, dal rendiconto presentato dalla sig.ra Grossi per conto del Cojocaru, è emerso che l'importo complessivo utilizzato, di € 17.145,00 (inferiore all'importo dell'anticipo ottenuto), non era stato speso per dell'acquisto del furgone oggetto del finanziamento, ma per:

- l'acquisto di pedane, una delle quali, tra l'altro, dalla Romar Paint, impresa in cui il Cojocaru era socio, con conseguente inammissibilità della spesa anche per quel verso, altre acquistate da soggetti appartenenti al *clouster* di clienti rumeni gestiti tutti dalla sig.ra Grossi, di cui si è detto sopra;
- l'acquisto di un trapano elettrico dalla Effegì s.r.l., che peraltro è società di consulenza, e non di compravendita di materiale di lavoro da ferramenta, e le cui fatture appaiono anche nelle rendicontazioni degli altri soggetti appartenenti al *clouster* (cfr. il sig. Stefanache Bogdan). Va, inoltre, segnalato che le fatture di Effegi s.r.l. non sono ammissibili a rendiconto per il finanziamento da Creazione Impresa proprio perché l'oggetto sociale della società è la consulenza;
- l'acquisto di una macchina per verniciatura usata, acquistata da un soggetto appartenente al *clouster* di clienti rumeni gestiti tutti dalla

sig.ra Grossi, di cui si è detto sopra;

- il pagamento della prestazione di lavoro di verniciatura ad opera del medesimo soggetto.

Peraltro, nel corso della successiva perquisizione dell'ufficio di Gina Grossi, la GdF ha rinvenuto sia il falso preventivo (stampa da web con aggiunta a penna), che tutta la documentazione di supporto del rendiconto dell'attività svolta dal Cojocaru. Questa è risultata contraffatta, rinvenendosi a fascicolo detenuto dalla sig.ra Grossi sia la versione in originale, che quella dalla medesima artatamente corretta e predisposta per il completamento della pratica.

In particolare:

- la fattura 2/Fe del 26 novembre 2019, per € 2.440,00, emessa dalla Romar Paint, come visto inammissibile, reca la modifica dell'oggetto, dato che la versione originale indica la voce "prestazione mano d'opera", risulta sbianchettata ed è sovrascritta con font diverso, con la voce "pedana in acciaio";

- la fattura 4/Fe del 14 novembre 2019, per € 1.348,71, emessa da Berea Pavel Alexandru, reca la modifica dell'oggetto, dato che la versione originale indica la voce "prestazione mano d'opera: 16.50 ora", risulta sbianchettata, ed è sovrascritta con font diverso, con la voce "pedana in legno";

- la fattura 1/Fe del 14 novembre 2019, per € 1.348,71, emessa da Popescu Eugen, reca la modifica dell'oggetto, dato che la versione originale indica la voce "prestazione mano d'opera: 16.50 ora", risulta sbianchettata, ed è sovrascritta con font diverso, con la voce

"macchina per verniciature usata";

- la fattura 30/19 del 23 ottobre 2019, per € 2.074,00, emessa da EFFEGI S.R.L.S., reca la modifica dell'oggetto, dato che la versione originale indica la voce "riferimento lettera d'incarico n. 019 del 23.10.2019 fondo spese e anticipo per l'istruttoria pratica", risulta sbianchettata, ed è sovrascritta con font diverso, con la voce "trapano elettrico";

- la fattura 2/FE del 23 ottobre 2019, per € 3.172,00, emessa da Stefanache Bogdan, reca la modifica dell'oggetto, dato che la versione originale indica la voce "prestazione mano d'opera per costruzione casse in legno per imballaggio", risulta sbianchettata, ed è sovrascritta con font diverso, con la voce "costruzione casse in legno per imballaggio";

- la fattura 3/FE del 26 novembre 2019, per € 7.088,20, emessa da Popescu Eugen, reca la modifica dell'oggetto, dato che la versione originale indica la voce "prestazione mano d'opera con una o più persone", risulta sbianchettata, ed è sovrascritta con font diverso, con la voce "verniciatura telai in ferro e ripristino passamani cromati";

- la fattura 2/FE del 4 novembre 2019, per € 2.562,00, emessa da Berea Pavel Alexandru, reca la modifica dell'oggetto, dato che la versione originale indica la voce "prestazione mano d'opera per costruzione", risulta sbianchettata, ed è sovrascritta con font diverso, con la voce "pedane misura 200 X 100 in legno".

Anche gli estratti conto intestati al Cojocaru recano movimentazioni anomale, dato che, come emerge anche in altri casi riferibili ai

componenti del medesimo *clouster*, da un lato, si rinvengono bonifici in entrata da parte della Florence Stone s.r.l. e della A.N. s.r.l., in data immediatamente antecedente al pagamento delle fatture, e per importi corrispondenti; dall'altro lato tali pagamenti risultano effettuati a favore di altre ditte del *clouster*.

A seguito della revoca del finanziamento il sig. Cojocaru non ha provveduto alla restituzione di quanto percepito. Pertanto, il credito della Regione Toscana è stato iscritto a ruolo per l'importo di € 20.600,00, pari all'importo anticipato aumentato delle spese di istruttoria *ex lege* regionale n. 71/2017 e conseguente delibera di Giunta regionale cui si è fatto cenno in premessa.

È, infine, emerso che la ditta è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2024 per cessazione dell'attività, così integrandosi, anche per tale verso, un ulteriore motivo, di per sé solo sufficiente, per la revoca del finanziamento (il bando prevedeva che l'attività finanziata dovesse protrarsi nel tempo per almeno 8 anni dalla data del versamento a saldo del finanziamento, mantenendo fermo per il medesimo periodo anche l'indirizzo pec).

La Procura procedente ha citato il sig. Cojocaru e la sig. Grossi per l'importo di danno complessivo di **€ 21.218,00**, pari a quello dei fondi regionali percepiti, cui sono aggiunte le spese per l'istruttoria di cui si è detto e l'importo di € 618,00 per iscrizione a ruolo, rateizzo e interessi.

Ritiene, infatti, sussistenti tutti gli elementi della responsabilità amministrativa nei confronti di entrambi, a titolo di dolo, in concorso tra

loro, per aver ottenuto l'erogazione del finanziamento poi utilizzato per scopi diversi da quelli del bando, così sviando le risorse dai fini indicati.

In tale quadro viene sottolineato, in particolare, il necessario apporto causale della professionista, Gina Grossi, che avrebbe realizzato tutta l'attività necessaria per la presentazione della pratica, svolgendo un ruolo *"professionale e istruttorio decisivo ai fini dell'ottenimento del finanziamento".*

Nonostante la ritualità delle notifiche, nessuno dei due convenuti ha depositato deduzioni o a chiesto di essere audito in fase pregiudiziale, mentre la sola sig.ra Grossi Gina si è costituita in giudizio, con memoria del 12 marzo 2026, con cui ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei propri confronti, a tal fine rimarcando di non avere direttamente percepito alcun finanziamento, ma di essersi limitata all'esercizio di un'attività professionale che ha ad oggetto proprio l'assistenza ai potenziali destinatari delle misure di sostegno.

Ha altresì rimarcato che, in conformità a quanto stabilito dal bando regionale per l'accesso al finanziamento, l'erogazione dell'acconto doveva avvenire in via automatica, all'effettivo ricorrere di una serie di presupposti formali, quali l'essere in regola con i contributi previdenziali e assistenziali; l'iscrizione alla camera di commercio; lo svolgimento di un'attività riconducibile ad un codice Ateco; il fatto di essere impresa attiva e non avere in corso procedure fallimentari; l'assenza di carichi pendenti. Solo in sede di erogazione del saldo sarebbe stata prevista un'attività istruttoria volta all'accertamento del mantenimento dei

requisiti iniziali e della realizzazione dell'intervento con rendicontazione di spese per almeno l'80% dell'investimento ammesso, entro 9 mesi dalla concessione dell'agevolazione.

Pertanto, nella fase di inserimento delle pratiche a sistema in cui la sig.ra Grossi è chiamata in causa quale consulente dello Stefanache non sussisterebbe alcun compito istruttorio che la ponga di fatto in una posizione avvicinabile a quella del soggetto che esercita una funzione pubblicistica ingerendosi, anche se privato, nel sistema amministrativo, idonea ad ascrivere il vaglio della propria condotta alla giurisdizione contabile al fine della verifica di eventuali danni erariali dalla medesima cagionati.

Ha, subordinatamente, sostenuto che, ove ritenuta la giurisdizione, di dover rispondere non dell'intero finanziamento ma dei compensi percepiti per l'attività prestata.

Ancora in via preliminare ha eccepito la prescrizione dell'azione nei propri confronti, risalendo i fatti al 2019.

Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda segnalando, innanzitutto, che lo stesso giudice penale che ha al vaglio la posizione della sig.ra Grossi iniziata dalla Procura europea di Bologna, nel rinvio a giudizio della medesima non ha incluso alcuna contestazione inerente il finanziamento acquisito dallo Stefanache Bogdan, oggetto del presente giudizio e, comunque, che difetterebbero l'elemento soggettivo del dolo; nesso causale e antigiuridicità della condotta.

Alla pubblica udienza dell'8 aprile 2026 le parti hanno rimarcato le difese già esposte e il Collegio si è riservato.

Considerato in

DIRITTO

1. Deve innanzitutto rilevarsi la contumacia di Cojocaru Nicolae Alexandru, che non si è costituito nel presente giudizio nonostante la ritualità delle notifiche sia dell'invito a dedurre che dell'atto di citazione.

2. Occorre poi esaminare in via pregiudiziale l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della convenuta Gina Grossi con specifico riguardo alla propria posizione.

In particolare, la convenuta ha negato il ricorrere, nei propri confronti, del rapporto di servizio con la PA, necessario a radicare la giurisdizione contabile, dato che, anche se aveva fornito consulenza, non era dipendente o titolare di un rapporto organico con l'amministrazione pubblica, né aveva ricevuto personalmente alcun finanziamento a valere sul bando Creazione Impresa.

Ha, altresì, osservato, che il fatto di essere stata pagata per la propria consulenza dai percettori finali con i fondi rivenienti dal finanziamento ricevuto non la renderebbe a sua volta destinataria di quota del finanziamento e che, comunque, anche a voler accedere a tale interpretazione, potrebbe essere chiamata a rispondere solo di tale quota, nella specie, € 440,50, e non certo per l'intero in solido con il Cojocaru.

L'eccezione non è fondata e non può, pertanto, essere accolta.

2.1. Non si avvede, infatti, la difesa della convenuta, che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste "*ogni qualvolta il privato, a cui siano erogati fondi pubblici, "per sue scelte incida negativamente*

sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione con l'atto di concessione di contributi pubblici esso è chiamato a partecipare, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite" (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018), in tal modo, infatti, egli provoca un danno all'ente pubblico, "anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altri enti il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso privato, danno di cui deve rispondere davanti al giudice contabile" (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018).

La giurisdizione contabile sussiste, altresì, nel diverso caso in cui il soggetto non sia il destinatario del finanziamento, ma abbia "prestato la sua attività (non rilevando allora se in qualità di libero professionista o di dipendente della futura percettrice) in quanto autore delle perizie e di altre analoghe attività preparatorie o lato sensu *istruttorie assolutamente indispensabili (tanto da potersi definire immancabilmente sostitutive od integrative della specifica attività istruttoria incombente alla P.A. erogante) per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario di questo" (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018). In questi casi, infatti, la Corte di cassazione ha riconosciuto che "il rapporto di servizio è stato instaurato appunto per tale sua condotta o quota di attività, che - ed in quanto - costituiva un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta" (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018)."* (Corte dei conti, sez. giur. Toscana, sent. n. 63/2026).

Pertanto, ai fini del radicamento della giurisdizione, rileva l'apporto causale che il privato, in questo caso la consulente, ha offerto alla realizzazione di un programma pubblicistico come quello posto in essere a mezzo del finanziamento sul bando regionale Creazione Impresa, volto ad offrire l'occasione di inizio di un'attività in proprio a soggetti appartenenti a categorie disagiate, a fini di generale ripresa e incentivo all'occupazione.

In questo caso "*si instaura, …, un peculiare rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere o di concorrere a svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse dell'amministrazione, un'attività o un servizio pubblico: in relazione ai quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per la quota di attività che dedica alla p.a., nell'organizzazione funzionale di questa"* (Cfr. Cass. SS. UU. ord. n. 14436/2018, la cui motivazione, con particolare riferimento al "*privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici*" è espressamente richiamata da Cass. SS. UU. ord. n. 36375/2021).

Ne discende la giurisdizione della Corte dei conti nella presente controversia, non solo nei confronti del Cojocaru, non in discussione in quanto pacifico, in giurisprudenza, che il percettore di un finanziamento pubblico volto ad un fine pubblico che determini con la propria condotta uno sviamento delle somme dal fine prefissato, rientri nella cognizione del giudice contabile, ma anche nei confronti di Gina Grossi. Rispetto

a quest'ultima, diversamente da quanto sostiene la difesa della convenuta, non rileva che la medesima non avesse competenze o poteri discrezionali rispetto ai requisiti di accesso al finanziamento, ma che, nonostante questo, agendo come professionista e consulente, abbia dato un apporto causale essenziale, sia al conseguimento di tale finanziamento nella fase iniziale, da parte del primo, a mezzo di allegazione di un preventivo più volte riutilizzato, che alla rendicontazione necessaria alla sua conservazione, anche intervenendo sull'estratto di conto corrente e correggendo le fatture, oltre che indicando spese ed entrate solo dichiarate e non supportate dalla necessaria documentazione.

Infatti, è operando in tal modo, su preciso incarico del Cojocaru, che la consulente ha istaurando un rapporto di servizio con la Regione al pari dello stesso percettore finale, concorrendo con quest'ultimo per il buon esito del programma di intervento pubblico nell'economia locale da bando Creazione Impresa.

2.2. Neppure può accogliersi, ai fini del vaglio dell'eccezione di difetto di giurisdizione, il secondo degli argomenti proposti dalla difesa della convenuta Gina Grossi sul tema, volto a circoscrivere l'importo del danno risarcibile al valore economico del compenso dalla medesima richiesto al Cojocaru, per l'attività di consulenza e ausilio prestata, e attinente, piuttosto che alla giurisdizione, alla natura parziaria o solidale della responsabilità, da trattarsi nell'esame del merito della controversia.

2.3. Analogamente attiene al merito della controversia e non al

vaglio della giurisdizione della Corte dei conti sulla condotta della sig.ra Gina Grossi, il tema del preteso concorso in corresponsabilità dei funzionari della Toscana Muove al presente danno, quasi che la giurisdizione si potesse estendere alla consulente solo in caso di coincidenza del suo ruolo, competenze e poteri con quelle dei dipendenti della società concessionaria del servizio di erogazione del contributo. Invero la condotta contestata alla Grossi è da questi del tutto distinta e deve essere esaminata per l'apporto dalla medesima offerto alla causazione del danno, verificando se e in quale misura la sua attività di consulenza si sia inserita nell'iter di riconoscimento del finanziamento e se questo fosse indebito.

Pertanto, l'argomento dell'automatismo o meno dell'erogazione dell'anticipo al ricorre di determinati requisiti (come visto nella parte in fatto), e dell'assimilabilità o meno della posizione e funzione della consulente con quella dei funzionari regionali non assume alcun rilievo per il profilo dell'ambito di giurisdizione della Corte dei conti all'esame.

3. Anche l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla difesa della convenuta Gina Grossi e da esaminarsi in via preliminare, è infondata e deve, pertanto, essere respinta.

Ritiene, infatti, il Collegio di dover accedere al consolidato orientamento per cui "*il dies a quo della prescrizione debba individuarsi non tanto nel decorso del termine previsto per la realizzazione dell'investimento, come sostenuto dalle difese, quanto piuttosto nella data di revoca del finanziamento, che costituisce il momento in cui il danno diventa attuale*" Invero, secondo la medesima giurisprudenza,

“fino a quando il contributo non sia stato revocato, permane in capo al percettore del finanziamento un titolo giuridico legittimante anche il trattenimento delle risorse erogategli. Solo con la revoca del finanziamento il percettore non ha più alcun titolo per il godimento del contributo pubblico e il danno da sviamento può ritenersi effettivo” (Sez. I Centr. App., sent. n. 97/2026).

È, infatti, quello della revoca, il momento in cui il danno erariale diviene concreto, attuale e giuridicamente qualificato, essendo l'Amministrazione posta solo allora nelle condizioni di far valere il proprio diritto risarcitorio.

Se ciò vale pacificamente per il percettore del finanziamento, deve riconoscersi operi anche con riguardo alla consulente Gina Grossi. Non possono, infatti, sottacersi, né la natura della revoca del finanziamento anche di atto interruttivo della prescrizione, considerato che reca l’intimazione al debitore di provedere al pagamento della somma erogata entro un certo termine, né la sua efficacia anche nei confronti del condebitore solidale, ai sensi dell’art. 1301, comma 1, del c.c., per cui “*gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori*”(cfr. Corte dei conti, Sez. I Centr. App., sent. n. 58/2026).

Ne discende che nella presente vicenda non può sostenersi la prescrizione della domanda risarcitoria nei confronti di nessuno dei due convenuti, dato che il finanziamento è stato revocato con

provvedimento del 30 novembre 2020 e l'invito a dedurre è stato notificato a Grossi Gina con PEC del 25 luglio 2025 ed a Cojocaru Nicolae Alexandru ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in data in data 31 luglio 2025 e che, pertanto, non risultano decorsi i 5 anni previsti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994.

4. Nel merito la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.

4.1. Non rileva, infatti, a tale riguardo, che la Procura penale europea non abbia rinviato a giudizio la sig.ra Grossi anche per la vicenda del sig. Cojocaru, non sussistendo alcuna pregiudizialità, né condizionalità tra i due diversi processi, per responsabilità penale e per responsabilità per danni all'erario, anche a fronte della rilevanza nei due processi dei medesimi fatti, trattandosi di due forme di responsabilità distinte per natura, oggetto e parametri di valutazione (cfr. Corte dei conti, SS. RR., ord. n. 16/2021, per cui *"È, pertanto, "da escludersi l'esistenza di un ordinario rapporto di pregiudizialità tecnica tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativa, in ragione dell'autonoma valutabilità da parte della Corte dei conti del materiale probatorio raccolto nel procedimento penale, nonché delle differenti regole di giudizio operanti nelle due diverse sedi processuali";* cit. da Corte dei conti, sez. Emilia-Romagna, sent. n. 24/2026; cfr. inoltre, Corte dei conti, SS. RR., ord. n. 2/2020, n. 9/2018, n. 12/2018, n. 1/2017. Inoltre, per Corte dei conti, SS. RR. in sede giurisdizionale n. 28/2015 *"rispetto alla stessa figura soggettiva, ovvero agli stessi fatti posti in essere, una eventuale eterogeneità di valutazioni, nelle diverse sedi, può essere la naturale conseguenza delle differenti funzioni assegnate,*

rispettivamente, alla giurisdizione penale e a quella della Corte dei conti, quest'ultima riconducibile al genus dei giudizi risarcitori"; cfr. infine, Corte dei conti, Sez. Lazio, sent. n. 371/2025).

4.2. Invero, nella presente vicenda, risultano documentalmente agli atti di causa tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale di Gina Grossi e Cojocaru Nicolae Alexandru, in concorso tra loro, per il danno derivante dalla percezione illecita di un finanziamento pubblico in sviamento dal programma di natura pubblicistica di incentivo all'occupazione delle fasce deboli (fascia giovanile, femminile e dei destinatari ammortizzatori sociali), cui era finalizzato, con correlata sottrazione dei medesimi fondi ad altri percipiendi che ne avrebbero fatto l'uso prefissato dalla Regione Toscana.

4.3. Invece, non può ritenersi dimostrato un concorso di responsabilità anche in capo ai funzionari regionali di Toscana Muove incaricati dell'istruttoria, cui fa riferimento la difesa della convenuta che li chiama a corresponsabilità in via subordinata.

Non appare, infatti, sufficiente, nemmeno come mero argomento di prova, a fondare un addebito di responsabilità, il fatto che uno di questi, com mail dell'8 aprile 2020 a Gina Grossi, richiamata nella *notitia damni* di GdF, abbia manifestato di avere dei dubbi sul gruppo di soggetti di nazionalità rumena curato dalla consulente, anche definendo le pratiche di finanziamento "ridicole". Invero, simili dubbi risultano emersi a fronte della ripetizione di domande di finanziamento di tenore analogo tra di loro, e fonda, piuttosto, il convincimento di un sospetto maturato *ex post*, quello stesso che, alla luce delle

rendicontazioni inadeguate, e all'istruttoria sulla medesima svolta, ha portato alla revoca dei finanziamenti nei loro confronti.

4.4. Sussiste, innanzitutto, il danno erariale, in misura pari al finanziamento indebitamente ricevuto dal Cojocaru con l'ausilio della sig.ra Gina Grossi, di € 19.600,00. A tale importo devono essere aggiunti ulteriori € 1.000,00 a titolo di spese sostenute dall'amministrazione per l'attività di istruzione della pratica di finanziamento svolta inutilmente, quantificate in via forfettaria dalla legge regionale n. 71/2017 e dal decreto di Giunta riportato negli importi al punto 9.4 del bando per l'assegnazione dei contributi, per un totale di **€ 20.600,00**. Si tratta, infatti, in entrambi i casi, di voci di danno geneticamente rivenienti da una medesima condotta distrattiva del finanziamento dai fini pubblici prefissati dall'amministrazione.

Al contrario, non rientra nel danno risarcibile l'importo di € 618,00 per iscrizione a ruolo del credito regionale non restituito, che corrisponde a ulteriori e successivi oneri sopportati dalla Regione nell'ambito del procedimento di recupero, da porsi a carico dei convenuti secondo le regole proprie di questo.

Infatti, il finanziamento è poi risultato non dovuto, e l'attività amministrativa per il suo riconoscimento, inutilmente svolta, dato che: *(i)* i fondi indebitamente ottenuti sono risultati non utilizzati per i fini per i quali erano stati assentiti, con sviamento anche dal più generale fine, di sostegno all'imprenditoria giovanile e alla conseguente occupazione delle fasce economicamente più deboli, cui l'erogazione era preordinata, e che *(ii)* si è in tal modo determinata anche una

conseguente perdita di opportunità per altri percipiendi, esclusi dal beneficio, i quali, invece, a tale fine ultimo avrebbero potuto validamente contribuire (cfr. Cass. SS. UU., sentt. nn. 33845/2021; 8450/98; 926/99; 11305/1995, che riconoscono il danno erariale del privato che entri a far parte di un Programma pubblicistico incidendolo - per sue scelte - in senso negativo, nello "*sviamento dalla finalità perseguite, anche solo in termini di sottrazione del finanziamento garantito ad altre imprese che avrebbero potuto concorrere alla realizzazione del Piano di ripresa programmato)"* (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 23/2024 e analogamente Sez. II Centr. App., sent. n. 128/2025).

4.5. Sussiste, altresì, l'antigiuridicità della condotta di entrambi i convenuti sia nella fase genetica, della predisposizione della domanda, che in quella funzionale dell'utilizzo dei fondi, che in quella conclusiva della rendicontazione (Per una disamina della natura genetica e funzionale del danno da sviamento di finanziamenti pubblici cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 104/2025).

Infatti, da un lato, la domanda è stata accompagnata dalla produzione di una stampa da pagina web in luogo del preventivo di spesa, rinvenuta dalla GdF nel fascicolo presso l'ufficio della sig.ra Grossi e recante l'inserimento in penna di un'intestazione al sig. Cojocaru. Stante l'evidenza della stampa da pagina web, recante in fondo la normale dicitura del sito, tale apposizione in penna non poteva essere stata effettata dalla ditta venditrice di furgoni, ma dalla sig.ra Grossi o dal Cojocaru, con reciproco intento.

Non solo, ma neppure in seguito il sig. Cojocaru ha destinato il finanziamento all'investimento assentito, di *"acquisto veicolo per espletamento attività produttiva e consegna, vedi preventivo allegato"*. Infatti, come ampiamente descritto in fatto, il rendiconto presentato ha ad oggetto spese del tutto diverse ed inconferenti con tale investimento.

Quanto alla condotta della consulente, questa risulta avere operato non solo al fine di far ottenere il finanziamento indebitamente, ma anche nella fase successiva, in cui, a seguito della distrazione dei fondi da parte del proprio cliente, si è adoperata per ricondurre artatamente la contabilità ad una qualche giustificazione. Infatti, come emerso all'esito della perquisizione di GdF presso il proprio ufficio, ha inviato alla Regione, per conto del Cojocaru, un rendiconto artefatto, corroborato da fatture palesemente contraffatte, di cui sono stati rinvenuti gli originali e di cui è stata possibile la lettura in controluce dell'oggetto per le quali erano state predisposte, completamente diverso da quello sovrascritto e rendicontato.

Si tratta evidentemente di fatture di cui la sig.ra Grossi aveva la disponibilità in relazione all'intero *clouster* di clienti di nazionalità rumena di cui fa parte anche il sig. Cojocaru. Infatti, in disparte la prima elencata, emessa dalla Romar paint cooperativa, di cui lo stesso Cojocaru era socio e, per ciò solo inammissibile (oltre che, come visto, falsificata); delle altre, due erano state emesse dal sig. Popescu Eugen e una dal sig. Stefanache Bogdan, del *clouster.*

4.6. Le condotte sin qui descritte sono tutte addebitabili ad entrambi

i convenuti a titolo di dolo in concorso tra loro.

Appare, infatti, evidente che il Cojocaru non aveva alcuna volontà, né progettualità in ordine alla realizzazione dell'impresa per la quale aveva chiesto di poter accedere al finanziamento, non avendo alcuna documentazione da fornire alla consulente a tale riguardo. Peraltro, tale fatto non poteva non essere ben chiaro a quest'ultima, tanto da aver dovuto ricorrere all'allegazione alla domanda di una stampa da pagina web invece che di un preventivo.

Non solo, ma il Cojocaru ha operato sui fondi regionali in maniera del tutto estranea al progetto, trovandosi nell'impossibilità di giustificare una qualsiasi attività in sede di rendiconto.

Anche per questo verso appaiono evidenti la coscienza e volontà della condotta, del percettore, da un lato, cui si accompagna, dall'altro lato, quella della consulente. Questa ha, infatti, provveduto a intervenire sulle fatture allegate al rendiconto falsificandole in modo evidente, nei modi puntualmente descritti nella parte in fatto, e comprovato dalla documentazione raccolta dalla GdF in sede di perquisizione del suo ufficio.

4.7. Né a tal riguardo, può essere accolta la più generale difesa con cui Gina Grossi contesta di aver realizzato e governato un "sistema illegittimo, o fraudolento", nell'ambito della propria attività di consulenza per l'ottenimento di finanziamenti pubblici, e invoca a dimostrazione il fatto che moltissime delle pratiche dalla stessa curate sarebbero state portate a buon fine.

Invero, la contestazione della Procura non implica che tutte le pratiche

fossero trattate in modo illegittimo o fraudolento, ma solo che una parte di esse, tra cui quella oggetto dell'odierno giudizio, fosse governata con un sistema di artifici volti ad ottenere i finanziamenti anche in assenza di presupposti, tra l'altro anche procedendo con preventivi inconferenti con l'attività finanziata, che hanno portato, poi, insieme ai vizi di rendicontazione, alla revoca del finanziamento.

In conclusione, entrambi i convenuti hanno concorso dolosamente a far ottenere al sig. Cojocaru Nicolae Alexandru un finanziamento indebito e a cercare di garantirne la conservazione al momento del rendiconto.

4.8. Invero, in nulla incide su tale conclusione la modifica dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994 in tema di definizione di dolo erariale, per cui *"la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso*", invocata dalla difesa di Grossi Gina.

Infatti, in linea con pacifica giurisprudenza, *"la modifica legislativa, pur richiamando una nozione di dolo di evidente matrice penalistica, deve necessariamente essere interpretata alla luce delle peculiarità del giudizio di responsabilità amministrativa. Ne consegue che "se nel diritto penale il "dolo dell'evento" trova ragion d'essere nella condotta tipizzata dalla previsione di reato, nel caso dell'illecito contabile il "danno, che è un evento in senso giuridico conseguente alla condotta illecita, difficilmente è oggetto di volizione diretta in un sistema che dovrebbe essere improntato al principio di buon andamento (Sezione d'appello per la Sicilia con la sent. n. 62/A/2023 del 9 novembre 2023)"* (Corte dei conti, Sez. II Centr. App., sent. n. 176/2024).

Ai fini della configurabilità del dolo è, pertanto, sufficiente che l'agente sia consapevole del carattere illecito della condotta tenuta e volontariamente posta in essere per la realizzazione dei propri obiettivi e si sia configurato l'evento, inteso come danno a carico dell'erario pubblico, accettando il rischio della sua verificazione. In tal senso "anche il dolo eventuale - che consiste nella volontà non dissuasa dalla rappresentazione dell'evento, accettato nell'evenienza del suo realizzarsi - è compatibile con questa forma di responsabilità, quale prefigurazione e accettazione del possibile verificarsi dell'evento lesivo da parte del soggetto agente, certamente ricavabile dalle modalità e dalle circostanze della condotta (Corte dei conti, sez. centr. I di app. sent. n. 62 del 18/03/2026)" (ex multis, Corte dei conti, Sez. III Centr. App., sent. n. 104/2026).

4.9. La responsabilità dei due convenuti ha carattere solidale.

Non può infatti accogliersi la ricostruzione proposta dalla difesa di Gina Grossi che, in via subordinata alla domanda di assoluzione, vorrebbe circoscrivere la responsabilità erariale della stessa alla quota di finanziamento effettivamente riversatole dal Cojocaru come compenso per il servizio prestato, a nulla rilevando, tra l'altro, che questi abbia o meno ricavato la corrispondente liquidità dai fondi ricevuti dalla Regione.

Tale ricostruzione potrebbe trovare valutazione solo in casi di responsabilità per colpa grave, ove, per il concorso di persone nel danno erariale, l'art. 1, comma 1-*quater*, della legge n. 20/1994, come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a) del d.l. n. 543/1996, prevede la

regola della responsabilità parziaria.

Al contrario, per i casi di condotta dolosa, ovvero di illecito arricchimento, il legislatore ha mantenuto la regola della responsabilità dei concorrenti in solido tra loro, in un bilanciamento degli interessi che, nei casi più gravi, tutela con maggiore garantismo quello dell'amministrazione danneggiata a poter ricevere il giusto ristoro.

In particolare, le Sezioni Riunite, intervenute sul tema, hanno affermato che "*sotto un profilo esegetico, tali norme* [sul concorso di persone nella responsabilità erariale] *hanno configurato due "forme" di responsabilità, tenute espressamente distinte e differenziate, praticamente creando …… due comparti normativi separati, quasi esclusivi, e fondando le rispettive discipline sulla diversità dell'elemento soggettivo, senza possibilità di estensione dell'un regime all'altro, come traspare dalla limitazione letterale della solidarietà ai "soli" concorrenti, che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo, e solo ad essi, contenuta nel comma 1 quinquies",* con rafforzamento *"… della posizione del creditore-erario e della corrispondente posizione nell'ambito del rapporto obbligatorio derivato dalla produzione del pregiudizio arrecato allo stesso erario soltanto nelle anzidette ipotesi dell'illecito arricchimento e del dolo, in cui massima diviene la riprovazione sociale e massima è l'incidenza dell'illiceità commessa dall'autore del danno, venendo così accentuati i profili ed i fini pubblici connessi con il perseguimento della responsabilità amministrativo-contabile".* Sono, quindi, *"nettamente differenziat*[o]*-e le condotte caratterizzate da colpa grave da quelle che*

sono connotate da dolo, sia ex se, sia sotto il profilo dell'illecito arricchimento, prevedendo soltanto per queste ultime la sussistenza del vincolo solidale delle rispettive obbligazioni>>." (Corte dei conti, SS. RR., sent. n. 4/1999; cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, I Sez. Centr. App., sent. n. 174/2025, per cui "*i … concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente"*).

4.10. Sussiste, infine, anche il nesso causale tra le condotte antigiuridiche tenute da Gina Grossi e da Cojocaru Nicolae Alexandru, sopra descritte e l'evento di danno derivante all'amministrazione pubblica dalla distrazione dei fondi dai fini di carattere pubblicistico cui erano destinati.

Senza l'intervento di Grossi Gina, infatti, il Cojocaru non avrebbe saputo come reperire la documentazione giustificativa allegata alla domanda di finanziamento, né provvedere in alcun modo, nemmeno in forma di tentativo, alla rendicontazione.

Per altro verso, l'apporto di quest'ultimo si configura nell'avere richiesto il finanziamento prestando accordo e acquiescenza alle iniziative di Gina Grossi, al solo scopo di entrare in possesso dei fondi senza volerli destinare ad un'attività di un'impresa che è risultata solo dichiarata, ma di cui non aveva in alcun modo inteso costruire neppure i presupposti.

5. Si conclude, pertanto, in parziale accoglimento della domanda attorea, per

- l'accertamento della responsabilità solidale dei convenuti Gina Grossi

e Cojocaru Nicolae Alexandru per il danno erariale complessivo di **€ 20.600,00**, di cui è causa, pari all'importo di € 19.600,00 fatto percepire, dalla prima, e percepito, dal secondo, a titolo di finanziamento regionale per il sostegno all'impresa giovanile, femminile e dei soggetti interessati agli ammortizzatori sociali, da bando Creazione Impresa a valere su fondi POR/FERS 2014/2020 e di € 1.000,00 per attività istruttoria ai fini della revoca del finanziamento, con esclusione dal danno risarcibile dell'importo di € 618,00 per iscrizione a ruolo del credito regionale;

- la condanna dei medesimi, in solido tra loro al pagamento a favore della Regione Toscana dell'importo sopraddetto, oltre rivalutazione calcolata, secondo gli indici ISTAT, dalla data dell'erogazione del finanziamento (17 maggio 2019) a quella del deposito della sentenza, oltre interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata dalla data del deposito della sentenza fino al soddisfo.

6. Le spese di giudizio sono poste a carico dei soccombenti ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CGC, e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda in epigrafe,

DICHIARA

la contumacia della sig. Cojocaru Nicolae Alexandru

ACCOGLIE

parzialmente la domanda e, per l'effetto,

CONDANNA

I convenuti Gina Grossi e Cojocaru Nicolae Alexandru al pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 20.600,00 in favore della Regione Toscana, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'erogazione del finanziamento pubblico come indicata in parte motiva fino a quella di pubblicazione della presente sentenza e oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 540,42(cinquecentoquaranta/42).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio dell'8 aprile 2026.

IL RELATORE

Elena Papa

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Angelo Bax

F.to digitalmente

Depositata in segreteria il 04/11/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente